

Avvocato Luigi Ventriglia –via San Vito n.48 -92100- Agrigento

Tel.fax.0922556134 –pec:luigiventriglia@avvocatiagrigento.it

TRIBUNALE DEL LAVORO DI SIRACUSA

RICORSO EX ART. 409 C.P.C.

Per l'annullamento dell'O.M. 246 del 2016 e quella N.182 DEL 23 MARZO 2020 e di tutti gli atti del Ministero dell'Istruzione , concernente la mobilita' dell'anno scolastico 2016-2017, e mobilita' 2020-2021 del personale docente assunto entro l'anno 2014-2015 , nella parte in cui non prevedono che la mobilita' stessa debba avvenire con prioritá' rispetto alle nuove assunzioni . Tale stato dei fatti genererebbe “un inammissibile rovesciamento delle prioritá, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilità dei docenti già in ruolo”. E per l'annullamento del Decreto ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020 recante Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159;

Per la sig. BOSCO LINDA C.F.BSCLND76A42D514M , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ventriglia C.F.VNTLGU74T01G273N , giusta procura in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata per la carica presso lo studio dell'Avv. Ventriglia Luigi, via San Vito n.48 -92100- Agrigento, TEL.FAX.0922-556134 –Pec: luigiventriglia@avvocatiagrigento.it –; ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca ,nella persona del Ministro *pro tempore*, c/o *Avvocatura Generale dello Stato*, Via dei Portoghesi n. 12 00186 – Roma;

e nei confronti dei

docenti di scuola dell'infanzia, posto comune, che hanno partecipato alla mobilità per gli anni scolastici 2016/2017 e successivi, trasferiti in ambiti territoriali della provincia di Agrigento;

PREMESSO

Che la ricorrente è una docente della scuola dell'infanzia con un punteggio di 78 punti piu' sei di ricongiungimento , titolare di cattedra con contratto a tempo indeterminato -TIPO POSTO COMUNE ,presso l'Istituto “S.RAITI SIRACUSA;

Che la ricorrente ha presentato domanda di mobilita' nella provincia di Agrigento , ma il risultato è stato negativo.

In fatto



Che la ricorrente è una docente della scuola dell'infanzia, di ruolo assunta dalle GAE , con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova , per posto comune , con decorrenza giuridica ed economica dal 2007/2008. La ricorrente non ha ottenuto, all'esito della partecipazione alla procedura di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017 in fase B1 (riservata agli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, pur avendo chiesto il passaggio di ruolo nella primaria), il trasferimento negli ambiti territoriali della provincia di Agrigento (01) o in uno degli ulteriori ambiti indicati con preferenza nella domanda di mobilità.

Che l'O.M. n.241/2016 e anche l'O.M. N.182 DEL 23 MARZO 2020 di questo anno risulterebbero illegittimi in quanto darebbero la priorità e la preferenza alle nuove immissioni in ruolo, rispetto alla mobilità dei docenti già in ruolo.

Violazione di legge o erronea applicazione:

L'art. 470 D.Lgs. 297/94, invece, recita “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione”.

La lettura del testo normativo consente agevolmente di desumere che la normativa primaria, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e Ministero della Pubblica Istruzione, la definizione dei tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale, tra l'altro con specifico riferimento ai posti riservati alle immissioni in ruolo.

In attuazione di tale disposizione, l'art. 8 CCNI, rubricato sedi disponibili per le operazioni di mobilità, disciplina le modalità per determinare le vacanze dell'organico e i criteri in base ai quali ricoprire i posti resi disponibili; a tal fine, individua le percentuali in base alle quali assegnare i



posti disponibili per le immissioni in ruolo e per la mobilità, accantonando il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali per le immissioni in ruolo.

Alla luce della normativa ora illustrata le ragioni svolte della ricorrente appaiono fondate, per molteplici ragioni: va, in primo luogo, osservato che la norma invocata è chiara nel delegare alla ordinanza ministeriale e alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal “superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

La questione di diritto sollevata dalla ricorrente è stata di recente affrontata anche dalla giurisprudenza amministrativa, seppur solamente in sede cautelare (ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 19 aprile 2019, n. 2367, confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 3722 del 22.7.2019, in assenza di ulteriori precedenti).

In particolare il Consiglio di Stato ha affermato: “L’art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall’art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell’art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”.

Un ulteriore spunto in materia è offerto dall’art. 30, co. 2 bis D.Lgs. 165/01, il quale detta un principio analogo a quello sancito dall’art. 470 D.Lgs. 297/94, statuendo che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”.

La giurisprudenza amministrativa, in proposito, ha chiarito che “nelle intenzioni del legislatore, la mobilità sia divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico” (cfr. Cons. Stato n. 2318/16).



Trattasi di principi che si fondano oltre che sulla generale esigenza di contenimento della spesa pubblica, sulla considerazione che il trasferimento a domanda si configura come una più soddisfacente distribuzione del personale nell'interesse del miglior andamento dell'azione amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggiore profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare; d'altra parte l'esigenza di garantire la uniforme distribuzione delle nuove immissioni in ruolo in tutto il territorio nazionale, non trova alcun fondamento normativo e comunque non appare idonea a giustificare la deroga ad un principio di preferenza espressamente sancito dal legislatore (anche qualora fosse ritenuto validamente derogabile).

Del resto, in tal senso depongono anche le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/09 all'art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego, che hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando la sanzione della nullità per le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione.

Pertanto:

Alla luce delle ragioni sopra riportate si chiede che venga dichiarata l'illegittimità l'ordinanza ministeriale del 2016 e quella del 23.03.2020 n.182 e tutti gli altri atti del Ministero della Pubblica Istruzione , concernente la mobilità', e per l'effetto si chiede che venga data precedenza alla mobilità' rispetto alle nuove immissioni in ruolo .

- § § § § § § § § § §

- Per l'anzidetto,

- **VOGLIA L'ON. TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZ. LAVORO**

- dichiarare e accertare il diritto della ricorrente ad ottenere la mobilità' per l'anno 2016/2017 , o dal 2017/2018 o dal 2019/2020 o dal 2020-2021 stessa debba avvenire con priorità' rispetto alle nuove assunzioni, e per l'effetto trasferire la ricorrente nella provincia di Agrigento , nella scuola dell'Infanzia o in via subordinata presso la scuola primaria , posto comune.
- Con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'Avv. Ventriglia Luigi;
- Si dichiara che il valore della causa è indeterminato;
- Salvo ogni altro diritto;

Agrigento , lì 12.01.2021

Avv. Ventriglia Luigi

